



# CITTÀ DI ERCOLANO

*(Città Metropolitanna di Napoli)*

Prot. n.18459/2020 del 01.04.2020

## ORDINANZA N.42/2020

**OGGETTO:** Ulteriori disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito con modifiche dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, il quale dispone:

- all'art.1, comma 1, che *"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"*,
- all'art. 2, avente ad oggetto: *"Ulteriori misure di gestione dell'emergenza"* stabilisce che *"Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1"*.

**VISTO** il DPCM 8 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

**VISTO** il DPCM 9 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che "1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*.

**VISTO** il DPCM 11 marzo 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili.*

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *" Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, il quale dispone:

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale.

**VISTE**, altresì, le ordinanze del Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 883 e dell'art. 50 del TUEL e, in particolare, la n. 24 del 25.03.2020 che rinnova l'efficacia dell'Ordinanza n.14/2020 fino al 14 aprile 2020.

**DATO ATTO** che nel territorio di Ercolano sono risultate positive diverse persone per le quale non si conosce la fonte di trasmissione o, comunque, il caso non è accertato che sia riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus.

**CONSIDERATO** il continuo evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale nonché su quello locale.

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute in materia dei rischi di contagio del COVID-19.

**RICHIAMATA** la precedente Ordinanza Sindacale 36/2020 - prot. n. 16948/2020 del 19.03.2020.

**RITENUTO** opportuno, in attuazione delle disposizioni vigenti a livello nazionale e regionale, adottare ulteriori misure precauzionali che attuino e/o integrino, contrastare e/o contenere l'eventuale diffusione della malattia infettiva COVID-19 anche sul territorio di Ercolano.

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

**VISTO** gli articoli 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i che disciplinano, rispettivamente, il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria e le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale.

## **ORDINA**

con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti:

- alle medie e grandi strutture, autorizzate alla vendita di generi alimentari, nonché ai supermercati tutti, di provvedere ad horas alla disinfezione, con cadenza bisettimanale, di tutti gli ambienti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: corridoi di vendita, casse, porte e varchi di accesso, servizi igienici dell'utenza e del personale, spogliatoi del personale, uffici di direzione, etc.;

## **DIFFIDA**

- gli amministratori condominiali e i proprietari di unità abitative, obbligati in solido, qualora non abbiano già ottemperato all'Ordinanza 36/2020 - prot. n.16948/2020 del 19.03.2020, di provvedere ad horas ad eseguire la disinfezione delle parti comuni condominiali quali, a titolo semplificato e non esaustivo: androne, scale, vano scale, ballatoi, ascensore e vano ascensore, ringhiere, portoni di accesso, etc..

## **DISPONE**

- che le disinfezioni dovranno essere eseguite da personale specializzato, con materiali idonei e certificati e non nocivi alla persona;
- che le attestazioni di avvenuta esecuzione della disinfezione con allegate certificazioni dovranno essere trasmesse al Comune di Ercolano il giorno seguente all'intervento al seguente indirizzo di posta elettronica: [protezioneambientale.ercolano@pec.it](mailto:protezioneambientale.ercolano@pec.it).

## **DISPONE**

- 1) la trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Napoli e alla Regione Campania;
- 2) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:
  - Comando di P.L.,
  - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
  - Guardia di Finanza di Portici,
  - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
  - Carabinieri Corpo Forestale,

- Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- 3) l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
- 4) la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- 5) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ercolano;
- 6) l'affissione della presente sull'intero territorio cittadino;
- 7) l'effetto immediato della presente Ordinanza.

### AVVERTE

che alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e regionali, nonché di quelle della presente ordinanza, si applica l'art. 650 Codice penale, che recita: *"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro"*e, limitatamente alle attività commerciali, anche con la sanzione della sospensione dell'attività.

### INFORMA

che avverso la presente Ordinanza é possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 1° aprile 2020

**Il Sindaco**

Avv. Ciro Buonajuto



